

DELIBERA N. 165 /13/CONS

RACCOMANDAZIONE AL RISPETTO DELL'EQUILIBRIO NEL TEMPO DI NOTIZIA NEI TELEGIORNALI DIFFUSI DALLE EMITTENTI NAZIONALI NELL' IMMINENZA DELLA CONCLUSIONE DELLE CAMPAGNE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTE PER I GIORNI 24 E 25 FEBBRAIO 2013

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 20 febbraio 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, e, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*”, e successive modificazioni;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica*” come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

VISTA la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante “*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*”;

VISTA la delibera n. 666/12/CONS del 28 dicembre 2012, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica fissate per i giorni 24 e 25 febbraio 2013*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 29 dicembre 2012;

VISTO il provvedimento in data 4 gennaio 2013 della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante “*Disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria*”

pubblica per le elezioni per il rinnovo della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Lazio, del Presidente della Regione e del Consiglio regionale della Lombardia e del Presidente della Regione e del Consiglio regionale del Molise, previste per i giorni 24 e 25 febbraio 2013”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 4 del 5 gennaio 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l’obiettività, la completezza, la lealtà e l’imparzialità dell’informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l’attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l’accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

CONSIDERATO che la disciplina dell’informazione nei periodi elettorali è stabilita dall’articolo 5 della legge n. 28 del 2000, a norma del quale nei programmi di informazione deve essere garantita la parità di trattamento, l’obiettività e la completezza dell’informazione ed un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi medesimi così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti, per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con il provvedimento 4 gennaio 2013 della Commissione per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e per le emittenti private dalla citata delibera n. 666/12/CONS;

CONSIDERATO, in particolare, che a norma dei citati regolamenti attuativi delle disposizioni in materia di par condicio, i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta ed a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente;

CONSIDERATO che, con la delibera n. 243/10/CSP, l’Autorità ha definito i criteri per la vigilanza e la valutazione del rispetto del pluralismo politico ed istituzionale nei telegiornali, disponendo in particolare che, avuto riguardo ai parametri sui quali si fonda la rilevazione, costituiti dal tempo di notizia, dal tempo di parola e dal tempo di antenna, nella valutazione del rispetto del pluralismo politico e istituzionale

riveste peso prevalente il tempo di parola attribuito a ciascun soggetto politico o istituzionale;

CONSIDERATO che nel vigente periodo elettorale, a far tempo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del decreto di convocazione dei comizi elettorali (24 dicembre 2012), l'Autorità ha adottato la periodicità settimanale nella pubblicazione dei dati di monitoraggio del pluralismo politico e istituzionale;

CONSIDERATO che con la delibera n. 70/13/CONS del 31 gennaio 2013 l'Autorità, preso atto delle oggettive difficoltà applicative emerse nel periodo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, ha fornito i criteri esegetici per l'applicazione del principio della parità di trattamento nell'accesso all'informazione da parte delle liste e delle coalizioni nella seconda fase della campagna elettorale, richiamando le emittenti al rigoroso rispetto dei criteri medesimi;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei programmi appartenenti all'area dell'informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio del pluralismo politico ed istituzionale emergono alcune disparità nei tempi di notizia attribuiti ai soggetti politici competitori dalle testate giornalistiche diffuse dalle emittenti nazionali;

CONSIDERATA l'opportunità di richiamare l'attenzione delle emittenti nazionali sull'esigenza di rispettare l'equilibrio dell'informazione anche con riferimento al tempo di notizia nell'imminenza della conclusione delle campagne elettorali in corso, al fine di assicurare i principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della parità di trattamento dei soggetti politici competitori;

UDITA la relazione del Presidente;

RACCOMANDA

A tutte le emittenti televisive nazionali di rispettare l'equilibrio dell'informazione anche con riferimento al tempo di notizia nell'imminenza della conclusione delle campagne elettorali in corso, al fine di assicurare i principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della parità di trattamento dei soggetti politici competitori.

La presente delibera è notificata alle emittenti televisive nazionali oggetto del monitoraggio dell'Autorità ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità

Roma, 20 febbraio 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *ad interim*
Antonio Perrucci